

# *Eugenio Bulygin e Tecla Mazzarese su interpretazione e proposizioni normative\**

Riccardo Guastini

Quello che segue è un piccolo commentario intorno alla polemica fra Eugenio Bulygin e Tecla Mazzarese sul tema dell'interpretazione e delle proposizioni normative<sup>1</sup>.

## 1. *Mazzarese vs. Bulygin*

Entrambi, Bulygin e Mazzarese, sembrano essere d'accordo su cinque tesi:

- (1) le proposizioni normative hanno ad oggetto (non “disposizioni”, o formulazioni normative che dir si voglia) ma norme;
- (2) le norme sono (non già testi, enunciati, ma) significati;
- (3) il significato presuppone l'interpretazione (per lo meno nel senso che a interpretazioni distinte corrispondono significati egualmente distinti);
- (4) pertanto qualunque proposizione normativa presuppone l'interpretazione;
- (5) ne segue che la verità di qualunque proposizione normativa presuppone la verità di un enunciato interpretativo.

Nondimeno:

(i) Secondo Mazzarese, gli enunciati interpretativi non sono (mai e poi mai possono essere) veri o falsi, poiché non esiste una cosa come il “significato oggettivo” delle formulazioni normative. Ne segue, se Mazzarese ha ragione, che nessun enunciato concernente una norma potrà mai essere vero o falso. Da questo punto di vista, insomma, semplicemente non esistono proposizioni normative in senso stretto (dal momento che una proposizione è precisamente un enunciato vero o falso). In altre parole, nessun discorso conoscitivo su norme è possibile.

(ii) Secondo Bulygin, per contro, normalmente gli enunciati interpretativi possono, sì, essere veri o falsi. Ciò sembra presupporre la credenza nell'esistenza di un “significato oggettivo” (forse il significato letterale?) delle formulazioni normative. Gli enunciati interpretativi non possono essere né veri né falsi solo quando la formulazione normativa interpretata è ambigua. Pertanto, in assenza di ambiguità, non vi sono difficoltà a formulare proposizioni normative.

È mia opinione che entrambi, Mazzarese e Bulygin, siano in errore.

---

\* Una versione (castigliana) di questo paper è stata presentata al seminario “Homenaje a Eugenio Bulygin”, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, giugno 2006.

<sup>1</sup> T. Mazzarese, “‘Norm Proposition’: Epistemic and Semantic Queries”, in *Rechtstheorie*, 1991, 39 ss.; E. Bulygin, “True or False Statements in Normative Discourse”, in R. Egidi (ed.), *In Search of a New Humanism. The Philosophy of Georg Henrik von Wright*, Dordrecht, 1999, 183 ss.; T. Mazzarese, “‘Norm Proposition’: A Tentative Defense of a Sceptical View”, *ivi*, 193 ss.; E. Bulygin, “Objectivity of Law in View of Legal Positivism”, in P. Comanducci, R. Guastini (eds.), *Analisi e diritto 2004. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, 2005, 219 ss.

## 2. L'errore di Bulygin

L'errore di Bulygin sta nel fatto di condividere – con gran parte della teoria del diritto contemporanea, a cominciare da Hart<sup>2</sup> – una teoria dell'interpretazione cognitivista e, per questa ragione, alquanto ingenua.

(i) Bulygin sembra credere che l'unico problema d'interpretazione<sup>3</sup> sia l'ambiguità delle formulazioni normative: come se, in assenza di ambiguità, le formulazioni normative avessero sempre un significato univoco “oggettivo”.

(ii) Bulygin, inoltre, sembra credere che i problemi d'interpretazione dipendano da proprietà oggettive del linguaggio delle fonti del diritto: che dipendano, per così dire, dal legislatore, non dall'interprete.

Sfortunatamente, nessuna di queste due credenze è ben fondata.

La *prima* credenza non è fondata perché, di fatto, esistono molti problemi interpretativi che dipendono non dall'ambiguità in senso stretto o tecnico, ma da un'altra proprietà del linguaggio giuridico che, in mancanza di meglio, possiamo chiamare “equivocità”. Di fatto, l'ambiguità in senso stretto non è un fenomeno molto frequente. Tuttavia, molte volte i giuristi, pur essendo d'accordo sul fatto che una determinata formulazione normativa esprime una certa norma e non altra, dissentono su altre e distinte questioni. Per esempio:

(a) Accade che tutti gli interpreti convengano che l'enunciato normativo E esprima la norma N1 (la quale dunque non è in discussione). Tuttavia, gli interpreti dissentono sulla questione se il medesimo enunciato E esprima anche la norma N2.

(b) Accade che tutti gli interpreti convengano che l'enunciato normativo E esprima la norma N1. Tuttavia, essi dissentono sulla questione se la norma N1 (con l'aggiunta di opportune premesse) implichi, o no, la norma N2.

(c) Accade che tutti gli interpreti convengano che l'enunciato normativo E esprima la norma N1. Tuttavia, essi dissentono sulla questione se la norma N1 sia, o no, “defettibile” (*defeasible*)<sup>4</sup>.

La *seconda* credenza di Bulygin non è fondata perché, spesso, tutti questi problemi d'interpretazione non dipendono affatto dal modo in cui i testi normativi sono formulati, ma dipendono invece dalle “teorie” che i giuristi dogmatici proiettano sulle formulazioni normative. In altre parole, la dogmatica (la “dottrina”) è capace di rendere equivoche – e lo fa continuamente – anche formulazioni che in contesti non giuridici non lo sarebbero affatto (non esiste, ad esempio, una “dogmatica” della conversazione quotidiana)<sup>5</sup>.

Solo un esempio, tratto dal diritto costituzionale italiano (e ben noto ai costituzionalisti italiani<sup>6</sup>). L'articolo 89 della costituzione stabilisce, tra le altre cose, che “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente”. Questa formulazione non soffre, mi pare, di alcuna ambiguità. Nondimeno, i giuristi così argomentano: il Presidente della Repubblica non è parte del potere esecuti-

---

<sup>2</sup> R. Guastini, “Lo scetticismo interpretativo rivisitato”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* (“Per Mariangela Ripoli”), 1, 2006.

<sup>3</sup> Mi riferisco all'interpretazione “in abstracto”, ossia all'identificazione delle norme, e non invece all'interpretazione “in concreto”, ossia alla sussunzione di fattispecie concrete sotto norme previamente identificate. La distinzione può vedersi in R. Guastini, “Lo scetticismo interpretativo rivisitato”, cit.

<sup>4</sup> C.E. Alchourrón, “Sobre derecho y lógica” (1996), in *Isonomía*, 13, 2000.

<sup>5</sup> G. Tarello, “La semantica del neustico”, in Id., *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, 1974.

<sup>6</sup> Vedi ad es. F. Sorrentino, “I principi generali dell'ordinamento giuridico nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto”, in *Diritto e società*, 1987.

vo, è un organo di garanzia della costituzione; pertanto devono esistere atti che egli compie senza previa proposta ministeriale. Di qui nasce la questione di sapere se tali atti debbano essere controfirmati, ed eventualmente da quale ministro. Questo problema interpretativo non dipende da alcun carattere “oggettivo” della formulazione normativa: dipende solo da una “teoria” dogmatica intorno alla funzione del Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale vigente.

Beninteso – Bulygin ha ragione – non siamo autorizzati a universalizzare: cioè non possiamo escludere l’esistenza di enunciati normativi che non pongano alcun problema interpretativo, enunciati che, secondo tutte le interpretazioni possibili e attuali, sempre esprimono una certa norma, sulla quale non vi è alcuna possibile discussione. Ma questo fenomeno è tanto raro (specialmente dal punto di vista diacronico) che non merita una particolare attenzione e – soprattutto – non giustifica una teoria cognitivista dell’interpretazione.

### 3. *L’errore di Mazzaresse*

Personalmente, condivido con Mazzaresse la tesi secondo cui gli enunciati interpretativi non hanno valori di verità. Ma questa tesi non implica ciò che Mazzaresse sembra supporre, ossia che il significato di qualunque enunciato normativo sia (a) *sempre* e (b) *interamente* indeterminato. Così non è per due ragioni.

(a) La prima ragione è ovvia: non tutte le controversie interpretative sono eterne. In genere – ossia per la maggior parte degli enunciati normativi – dal punto di vista sincronico esiste nella cultura giuridica una interpretazione consolidata e dominante.

In altre parole, *non sempre* il significato di un enunciato normativo è controverso.

(b) La seconda ragione è più complessa. Accade che un enunciato normativo sia ambiguo, cioè che ammetta due interpretazioni alternative: da un medesimo enunciato normativo si possono trarre, per via d’interpretazione, alternativamente due norme, l’una o l’altra. In circostanze siffatte, di certo non si può affermare l’esistenza, nel sistema giuridico, né dell’una né dell’altra norma, almeno fino a che una delle due interpretazioni non s’imponga e acquisisca stabilità. Tuttavia, la maggior parte delle controversie interpretative non sono di questo tipo: l’oggetto della controversia interpretativa, per così dire, è non il significato di un certo enunciato nella sua interezza, ma solo una parte di tale significato. Di fatto, quasi sempre il significato di un enunciato normativo può essere scomposto in due parti: un nucleo non controverso e un alone controverso (che è cosa diversa dal fenomeno della *open texture*): non abbiamo dubbi intorno al fatto che l’enunciato E esprima la norma N1; solo discutiamo sulla questione se quello stesso enunciato E esprima (o implichi) anche la norma N2, o se la norma N1 sia soggetta ad eccezioni implicite. (Ad esempio, nel sistema costituzionale italiano, non abbiamo dubbi che il Presidente della Repubblica possa rinviare le leggi alle Camere chiedendo una nuova deliberazione, ma discutiamo sulla questione se tale norma sia soggetta ad un’eccezione implicita, in virtù della quale il Presidente non può rinviare alle Camere le leggi di revisione costituzionale.)

In altre parole, non sempre il significato di un enunciato normativo è *interamente* controverso.

In entrambi i casi – accordo interpretativo sincronico, accordo interpretativo parziale – formulare proposizioni normative sulla “esistenza” di norme sembra perfettamente legittimo. Credo che proprio questo sia ciò che facciamo quando scriviamo manuali di diritto.

#### 4. *L'errore di entrambi*

Forse, l'errore comune a Bulygin e a Mazzarese è il fatto di pensare che qualunque proposizione normativa presupponga un enunciato interpretativo, un enunciato cioè ascrittivo di significato.

Beninteso, io condivido l'idea che le norme siano significati e che pertanto non si possa parlare di norme indipendentemente dall'interpretazione. Ma il punto è: perché chi formula una proposizione normativa dovrebbe presupporre la *sua propria* interpretazione di quel dato enunciato, e non semplicemente – per dirla con Ross<sup>7</sup> – l'interpretazione “vigente”?

Detto altrimenti: secondo la mia opinione, le proposizioni normative presuppongono non (alla lettera) enunciati interpretativi, bensì enunciati *metalinguistici* – “esterni” – *su* l'interpretazione:

(i) in alcuni casi, sull'interpretazione dominante di un dato testo normativo (il “diritto vivente”, secondo il modo di esprimersi della Corte costituzionale italiana):

(ii) in altri casi, sul nucleo di significato non controverso dei testi normativi.

Se le cose non stessero così, nessuna descrizione scientifica (ma non sociologica) del diritto sarebbe possibile.

---

<sup>7</sup> A. Ross, *On Law and Justice*, London, 1958, 109.